



Servizio di Protezione Civile



Sezione Antincendio  
Polizia Civile

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

====000000000====

**ORDINANZA N.10 ANNO 2025**

Oggetto

***Prevenzione incendi boschivi, divieto di bruciature in loco di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture.***

**Il Capo del Servizio di Protezione Civile;  
il Comandante del Corpo di Polizia Civile – Sezione Antincendio**

**Visto** l'Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 21/05/2007 in materia di incendi ed altre emergenze;

**Visto** l'Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna del 10 giugno 2013;

**Considerato** che con delibera n.417 del 05/04/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, e successivi aggiornamenti, la Repubblica di San Marino viene ricompresa nel nuovo sistema gestionale e funzionale di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile;

**Vista** l'attivazione, da parte del Servizio di Protezione Civile con nota del 20 giugno 2025 prot. 58898, della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi dal 23 giugno al 14 settembre 2025 su tutto il territorio sammarinese;

**Considerato** che con il perdurare di condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli dovute a temperature elevate, ventilazioni spesso sostenute, aridità e carenza di precipitazioni, le attività di bruciature in loco di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture possono generare rischi per la pubblica e privata incolumità;

**Visti** gli articoli 18, comma 3, e 39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale come modificato dal Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91, secondo i quali anche in fase di attenzione la Protezione Civile e la Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, in caso sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la salute pubblica, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 20 del medesimo Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale;

**Sentito** l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA);

*al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità,*

**Ordinano**

**il divieto assoluto, su tutto il territorio,** di combustione in loco e abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture, fino al 14 settembre;

**si avverte** che ai sensi all'art.39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale come modificato da Decreto Delegato 12 luglio 2016 n.84, i trasgressori, fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00;

**Invitano**

tutti i cittadini in caso di avvistamento di fumi, focolai o incendi, di contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri;

**115**

**0549-888888**

**Precisano**

che alla presente Ordinanza sarà data massima diffusione attraverso i mezzi stampa, di comunicazione ed i siti web della Pubblica amministrazione.

*San Marino, 3 luglio 2025/1724 d.f.R.*

IL CAPO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  
*Ing. Pietro Falcioni*

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA CIVILE  
*Dott. Werter Selva*

Copia della presente è inviata all'UGRAA, per darne massima diffusione fra gli operatori agricoli, agli Uffici competenti e alle Giunte di Castello.